



COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 33 Reg. Delib.
del 23/05/2013

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO : IMU-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2013

L'anno **duemilatredici**, addì **ventitre**, del mese di **maggio**, alle ore **15** e minuti **00**, nella sala delle
adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<i>BARZON Pierluigi</i>	Sindaco	P	
<i>TORLASCO Giorgio</i>	Assessore		A
<i>STURLA Luciano</i>	Assessore	P	
<i>STURLA Pierangelo</i>	Assessore		A
<i>STRINGA Giampiero</i>	Assessore	P	
Totale PRESENTI N° 3			
Totale ASSENTI N° 2			

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.

Il Sig. BARZON Pierluigi, Sindaco , assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” – ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di beni immobili;
- che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l’I.M.U. di cui all’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011;

PRESO ATTO che l’art. 13 della Legge 214/2011 ha modificato il regime della suddetta imposta operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipazione dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

RICHIAMATO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.» che ha anticipato l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dal 01.01.2012;

DATO ATTO

- che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2004, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTA la deliberazione n. 14 in data 25.09.2012, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Rocca Susella ha approvato il Regolamento per l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO

- che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale;
- che le aliquote base sono state fissate dal legislatore nel modo che segue:

0,76% - aliquota base dell’imposta

0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze

0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 rimette alla discrezionalità dei Comuni:

- aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 % l’aliquota di base dell’imposta;
- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 % l’aliquota ridotta per le abitazioni principali;
- ridurre fino allo 0,1% l’aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali;

RICHIAMATO l’articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 che fissa in euro 200,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E’ prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste non potranno essere d'importo superiore all'imposta lorda a carico, pertanto non si potrà procedere ad alcun rimborso nel caso in cui caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;

PRECISATO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO

- che la L. 24.12.2012, n. 228, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)*", all'art. 1 commi 380, 382, 383 e 384 detta disposizioni in materia di IMU, innovando l'assetto della destinazione del gettito derivante dalla suddetta imposta;
- che la finanziaria per il 2013 ridefinisce i rapporti finanziari tra Stato e Comuni così come delineati dal D.lgs. 23/11 sul "Federalismo fiscale municipale" nel modo che segue:
 - attribuzione di tutto il gettito derivante dal gettito IMU ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
- soppressione del "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" previsto dal suddetto Dlgs. n. 23/11;
- sospensione, per il biennio 2013/2014, della devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista dal citato Dlgs. n. 23/11 (Imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, "cedolare secca" ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito Iva.

RILEVATO, quindi, che

- allo scopo di assicurare ai Comuni il gettito dell'IMU, per gli anni 2013 e 2014, viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui all'art. 13, comma 11, del D.l. n. 201/11, ai sensi del comma 380, lett. a);
- Il gettito sarà integralmente devoluto ai Comuni, fatto salvo quanto previsto dalle successive lett. f) e g) della sopracitata norma in ragione della quale resta allo Stato il gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, restando comunque la possibilità per i Comuni di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;
- In base al comma 380, lett. b), viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il "*Fondo di solidarietà comunale*", alimentato da una quota dell'Imposta municipale propria (resa di spettanza comunale) da definirsi con Dpcm, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. Corrispondentemente, nei predetti esercizi, è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'IMU, di spettanza dei Comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti Dpcm. Ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al "Fondo" medesimo.
- Il comma 380, lett. d), affida al Dpcm di determinazione della quota dell'IMU da imputare al "Fondo" anche i criteri di formazione e di riparto dello stesso, tenendo conto dei seguenti fattori per i singoli Comuni:
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU, stabilita dall'art. 13, comma 1, del D.l. n. 201/11, e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, come disposto dalle lett. a) ed f), del comma 380;
 - 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
 - 3) della dimensione demografica e territoriale;
 - 4) della dimensione del gettito dell'IMU propria ad aliquota base di spettanza comunale;
 - 5) della diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna, sopprese dalla successiva lett. e);
 - 6) delle riduzioni di cui al comma 6, dell'art. 16, del D.l. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12;
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

RILEVATO, pertanto, che, con riferimento alle disposizioni illustrate, è da ritenere che il gettito IMU affluirà ai Comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, ed in parte mediante trasferimento dal "Fondo", per la quota di spettanza per ciascun Ente Locale;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al quale sono apportate le seguenti modificazioni dal dec. legge 06.04.2013 n. 35:

a) al comma 12-ter le parole "*novanta giorni dalla data*" sono sostituite da "*il 30 giugno dell'anno successivo a quello*";

b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”.

RILEVATO, quindi,

- che l'invio al Ministero delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, diversamente da quanto precedentemente previsto, non dovrà più avvenire entro il 23 aprile, al fine di far valere i suoi effetti dall'anno in corso;
- che è prevista la possibilità di approvare le nuove aliquote (e trasmetterle al Portale del federalismo fiscale) entro il 9 maggio 2013. In tal caso anche l'acconto IMU 2013 dovrà essere versato sulla base dell'importo stabilito. In caso di mancata trasmissione entro la data di cui sopra, il versamento sarà effettuato sulla base delle aliquote dello scorso anno e l'imposta da versare dovrà essere pari al 50% di quella dovuta l'anno precedente. Questo dovrà avvenire anche qualora gli Enti avessero già deliberato una nuova aliquota, ma la stessa non fosse stata pubblicata sul sito del Ministero entro il 16 maggio;

VISTO l'art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 381 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) secondo cui per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO il comma 13 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 secondo il quale restano ferme le disposizioni dell'art. 9, D. Lgs. n. 23/2011 il cui comma 8 prevede, tra le altre, l'esenzione del pagamento dell' IMU per i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani;

DATO ATTO che il Comune di Rocca Susella è inserito nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011;

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso dell'ufficio tributi relativi alle base imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dall' IMU relativo all'abitazione principale pari al rimborso statale soppresso (a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per l'abolizione dell'imposta per quanto riguardava l'abitazione principale) è possibile applicare l'aliquota allo 0,45 per cento, mantenendo altresì le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 – per gli immobili destinati ad abitazione principale;

RILEVATO inoltre che, per quanto concerne le aree edificabile, gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, per mantenere gli equilibri di bilancio, è necessario applicare un'aliquota dello 0,96%;

RITENUTO pertanto stabilire le aliquote I.M.U. per l'esercizio finanziario 2013 come segue:

- 0,5% aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;
- 0,96% aliquota per le aree edificabili e gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili;

RITENUTO altresì di mantenere le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze-;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità,

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;

VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del 6.12.2011;

ACQUISITI

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica-contabile dell'atto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49, 1° comma e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente:

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di proporre al Consiglio Comunale, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell'Imposta Municipale Unica nelle seguenti misure:

- 0,5% aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;
- 0,96% aliquota per le aree edificabili e gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili;

3. Di indicare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;
4. Di dare atto che il Comune di Rocca Susella è inserito nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e che, pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 restano ferme le disposizioni dell'art. 9, D. Lgs. n. 23/2011 il cui comma 8 prevede, tra le altre, l'esenzione del pagamento dell'Imu per i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani;
5. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno valide anche per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
6. Di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote relative all'IMU per l'anno 2013 così come indicate nella presente deliberazione;

7. Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

C O P I A

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web il giorno 5/06/2013, ove resterà per 15 giorni consecutivi .

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Rocca Susella , lì 5/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rocca Susella, lì 5/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , ai sensi dell'art. 134,del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Rocca Susella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria